

# Codice sociale ed etico

## Principi e diritti fondamentali sul lavoro e misure che ne derivano

La Posta Svizzera SA assume una crescente responsabilità ecologica e sociale nell'acquisto di beni e servizi assicurando la sostenibilità del successo aziendale tramite l'adeguato equilibrio tra operato ecologico, responsabilità sociale e successo economico. Conformemente alle disposizioni sugli acquisti pubblici La Posta Svizzera SA è tenuta a pretendere il rispetto delle prescrizioni sociali minime da parte dei fornitori. Ha pertanto elaborato il presente Codice che enuclea i requisiti etici e sociali, i principi ecologici dell'azienda e rimanda alle norme svizzere e internazionali sulla protezione dei lavoratori per le prestazioni che vengono erogate in Svizzera o all'estero.

Il Codice sociale ed etico si rivolge a tutti gli operatori e fornitori di merci e servizi della Posta Svizzera, indipendentemente dall'applicazione o meno delle prescrizioni sugli acquisti pubblici.

### 1. Rispetto dei diritti umani e delle disposizioni legali

Intendiamo allacciare dei rapporti contrattuali esclusivamente con fornitori che rispettano la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (ONU, 1948) e le disposizioni contenute nelle relative legislazioni nazionali.

### 2. Divieto di discriminazione

I fornitori si impegnano a rifuggire ogni tipo di discriminazione delle persone, sia essa in materia di assunzione, retribuzione, accesso alle prestazioni complementari o alle opportunità di formazione, possibilità di carriera, sanzioni, disdetta del rapporto in ragione del sesso, della fede religiosa, dell'etnia, della nazionalità, dello stato civile, del credo politico o di orientamenti sessuali, e a promuovere le pari opportunità.

### 3. Punizioni, abusi, molestie

Esigiamo che tutti i collaboratori siano trattati con pari dignità e rispetto. Non viene accettato nessun genere di abuso o di molestia fisica, psichica, sessuale o verbale, di coazione fisica o mentale né di punizione corporale.

### 4. Divieto di lavoro minorile

Non ammettiamo nessun tipo di lavoro minorile. Possono essere assunti solo individui che abbiano superato l'età della scuola dell'obbligo o che abbiano almeno 15 anni compiuti (Convenzione ILO 138). Gli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni non possono espletare attività lavorative ritenute presumibilmente dannose per la salute, la sicurezza o l'etica del soggetto. Ai collaboratori minorenni deve essere concessa la possibilità di accedere ai relativi programmi di formazione e di riqualificazione professionale.

### 5. Lavoro dei detenuti, lavoro forzato e schiavitù

Rifiutiamo qualsiasi collaborazione con aziende che impiegano persone in stato di lavoro forzato o che svolgono lavoro carcerario, schiavitù o ridotti in schiavitù per debiti

### 6. Retribuzioni e prestazioni

Esigiamo che i nostri fornitori garantiscano ai propri collaboratori un indennizzo adeguato nonché il versamento del salario minimo usuale nel rispettivo Paese e dei contributi di sostegno regionali vigenti.

### 7. Salute e sicurezza

Esigiamo che i nostri fornitori offrano ai propri collaboratori ambienti di lavoro sicuri che non comportino alcun rischio per la salute degli stessi. I fornitori sono tenuti altresì ad adottare una serie di misure di sicurezza per prevenire infortuni e incidenti professionali e a mettere a disposizione del personale acqua potabile e impianti sanitari.

### 8. Anticorruzione

Collaboriamo esclusivamente con aziende che rifuggono ogni genere di corruzione e qualsiasi altra forma di agevolazione al fine dell'ottenimento delle commesse.

## **9. Ambiente**

Così come nei confronti della società, abbiamo delle responsabilità anche verso l'ambiente su cui esercitiamo un impatto e, pertanto, siamo interessati a collaborare esclusivamente con aziende che condividano la nostra filosofia ambientale. Esigiamo che i nostri fornitori si impegnino a ridurre costantemente l'impatto ambientale, a rafforzare il proprio impegno a favore dell'ambiente e a rispettare le leggi e le prescrizioni ambientali vigenti nel luogo di produzione.

## **10. Orario di lavoro**

Di norma, l'orario di lavoro settimanale massimo, i tempi di riposo e le relative pause devono essere conformi alla rispettiva legislazione nazionale.

## **11. Rispetto di prescrizioni sociali minime per prestazioni in Svizzera**

Per le prestazioni in Svizzera gli operatori e fornitori dichiarano di rispettare le condizioni di lavoro valide nel luogo dell'attività (contratti collettivi e contratti di lavoro ordinari nonché condizioni di lavoro vigenti in loco), le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e la parità salariale tra uomo e donna.

## **12. Rispetto di prescrizioni sociali minime per prestazioni all'estero**

Per le prestazioni all'estero gli operatori e fornitori dichiarano di rispettare almeno gli accordi di base dell'Organizzazione internazionale del lavoro (accordi di base dell'OIL).

Per maggiori dettagli si rimanda all'allegato 2a dell'Ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11).

## **13. Subappaltatori, fornitori e subfornitori**

I fornitori devono garantire il rispetto delle prescrizioni sociali minime e dei principi qui indicati da parte dei loro subappaltatori, fornitori e subfornitori.

## **14. Comunicazione**

Il fornitore deve provvedere affinché il presente Codice sociale ed etico della Posta Svizzera SA venga tradotto nella lingua locale dei dipendenti ed esposto nei locali di lavoro accessibile a tutti.